Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

2023/0314(COD)

7.12.2023

EMENDAMENTI
4 - 12

Progetto di relazione
Anne-Sophie Pelletier
(PE756.195v01-00)

Modifica dei regolamenti (UE) n. 1024/2012 e (UE) 2018/1724 per quanto riguarda l'uso del sistema di informazione del mercato interno e dello sportello digitale unico ai fini di determinati requisiti stabiliti dalla direttiva (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle associazioni transfrontaliere europee (COM(2023) 516)

Proposta di regolamento
(COM(2023)0515 – C9-0327/2023 – 2023/0314(COD))

Emendamento 4
Jiří Pospíšil

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
(4) Il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio[7]che istituisce lo sportello digitale unico prevede norme generali per la messa a disposizione in linea di informazioni, procedure e servizi di assistenza relativi al funzionamento del mercato interno. Le procedure contemplate dal presente regolamento dovrebbero essere conformi ai requisiti del regolamento (UE) 2018/1724 in modo da garantire che qualsiasi associazione transfrontaliera europea possa beneficiare di procedure interamente in linea e dello scambio transfrontaliero automatizzato di prove, conformemente al principio "una tantum". Tali procedure comprendono la domanda di registrazione di un'associazione transfrontaliera europea e la procedura di trasferimento della sede sociale di un'associazione transfrontaliera europea.	(Non concerne la versione italiana)

[7] Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1).

Or. cs

Emendamento 5
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 1

Regolamento (UE) 2018/1724
Articolo 1 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione	*Emendamento*
a) l'istituzione e la gestione di uno sportello digitale unico per offrire ai cittadini, alle imprese e alle persone giuridiche diverse dalle imprese un facile accesso a informazioni di alta qualità, a procedure efficienti e a servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi efficaci in relazione alle norme dell'Unione e nazionali applicabili ai cittadini, alle imprese e alle persone giuridiche diverse dalle imprese che esercitano o che intendono esercitare i loro diritti derivanti dal diritto dell'Unione nell'ambito del mercato interno ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, TFUE;***;***	a) l'istituzione e la gestione di uno sportello digitale unico per offrire ai cittadini, alle imprese e alle persone giuridiche diverse dalle imprese un facile accesso a informazioni di alta qualità, a procedure efficienti ***che consentano di risparmiare tempo e denaro*** e a servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi efficaci in relazione alle norme dell'Unione e nazionali applicabili ai cittadini, alle imprese e alle persone giuridiche diverse dalle imprese che esercitano o che intendono esercitare i loro diritti derivanti dal diritto dell'Unione nell'ambito del mercato interno ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 2, TFUE;

Or. en

Emendamento 6
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/1724
Articolo 25

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 bis) all'articolo 25 è aggiunto il seguente comma 1 bis:
	"Per i servizi di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), lo strumento di riscontro di cui al primo comma prende in considerazione il tempo totale dedicato dall'utente alle procedure di cui all'allegato II e, se del caso, il tempo totale stimato ad esse dedicato prima dell'applicazione del presente regolamento.";

Or. en

Motivazione

Nella prima relazione sull'attuazione dello sportello digitale unico si afferma a più riprese che lo sportello permette agli utenti di risparmiare "molto tempo". Tuttavia, per comprendere il valore dello sportello digitale unico, è opportuno misurare in modo adeguato i risultati per i cittadini e le imprese onde giustificare i costi e un'eventuale espansione futura dei servizi e delle informazioni inclusi nello sportello. Sarebbe utile, per gli utenti che hanno utilizzato gli stessi servizi pubblici transfrontalieri prima dell'introduzione dello sportello, comparare le due esperienze e valutare il tempo risparmiato.

Emendamento 7
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 4 ter (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/1724
Articolo 27

Testo della Commissione	*Emendamento*
	4 ter) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:
	"1.La Commissione pubblica in forma anonima tutti i riscontri e le panoramiche sintetiche in linea dei problemi che emergono dalle informazioni raccolte a norma dell'articolo 26, paragrafo 1, dalle principali statistiche relative agli utenti di cui all'articolo 24 e dai principali riscontri degli utenti di cui all'articolo 25.
	2. Le panoramiche sintetiche in linea di cui al paragrafo 1 includono statistiche sui riscontri che hanno dato luogo ad azioni della Commissione o degli Stati membri per migliorare lo sportello, stime quantificate dell'impatto netto di tali azioni e studi di casi sul modo in cui i riscontri stanno migliorando lo sportello nella pratica.";

Or. en

Motivazione

I riscontri sarebbero disponibili online allo stesso modo in cui i motori di ricerca pubblicano le recensioni relative a pagine web, ristoranti e servizi.

La panoramica dovrebbe inoltre includere informazioni sul modo in cui la Commissione e gli

Stati membri tengono conto del contributo dei riscontri al miglioramento dello sportello. Gli altri utenti possono essere fortemente incentivati a partecipare a tale processo di miglioramento continuo, se vedono esempi e studi di casi dell'impatto reale dei loro riscontri.

Emendamento 8
Jiří Pospíšil

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – lettera b
Regolamento (UE) 2018/1724
Allegato I

Testo della Commissione	*Emendamento*
Settori di informazione pertinenti per le persone giuridiche diverse dalle imprese aventi la sede sociale in uno Stato membro:	Settori di informazione pertinenti per le persone giuridiche diverse dalle imprese aventi la sede sociale in uno Stato membro: ***AA. Avvio, gestione e chiusura di una persona giuridica diversa da un'impresa*** ***2. Trasferimento della sede sociale di una persona giuridica diversa da un'impresa in un altro Stato membro***

Or. cs

Emendamento 9
Jiří Pospíšil

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – lettera b
Regolamento (UE) 2018/1724
Allegato I

Testo della Commissione	*Emendamento*
Settori di informazione pertinenti per le persone giuridiche diverse dalle imprese aventi la sede sociale in uno Stato membro:	Settori di informazione pertinenti per le persone giuridiche diverse dalle imprese aventi la sede sociale in uno Stato membro: ***AA. Avvio, gestione e chiusura di una persona giuridica diversa da un'impresa*** ***2 bis. Tutela dei diritti dei creditori in relazione al trasferimento della sede sociale di una persona giuridica diversa da un'impresa in un altro Stato membro***

Or. cs

Emendamento 10
Jiří Pospíšil

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – lettera b
Regolamento (UE) 2018/1724
Allegato I

Testo della Commissione	*Emendamento*
Settori di informazione pertinenti per le persone giuridiche diverse dalle imprese aventi la sede sociale in uno Stato membro:	Settori di informazione pertinenti per le persone giuridiche diverse dalle imprese aventi la sede sociale in uno Stato membro: ***AA. Avvio, gestione e chiusura di una persona giuridica diversa da un'impresa*** ***4. Rispetto delle norme e trasparenza nelle pratiche commerciali, inclusi i diritti dei consumatori e le garanzie relative alla vendita di beni e servizi***

Or. cs

Emendamento 11
Jiří Pospíšil

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 5 – lettera b
Regolamento (UE) 2018/1724
Allegato I

Testo della Commissione	*Emendamento*
Settori di informazione pertinenti per le persone giuridiche diverse dalle imprese aventi la sede sociale in uno Stato membro:	Settori di informazione pertinenti per le persone giuridiche diverse dalle imprese aventi la sede sociale in uno Stato membro: ***AA. Avvio, gestione e chiusura di una persona giuridica diversa da un'impresa*** ***10. Responsabilità civile dei membri della direzione di una persona giuridica diversa da un'impresa***

Or. cs

Emendamento 12
Eugen Jurzyca

Proposta di regolamento
Articolo 2 – comma 1 bis (nuovo)
Regolamento (UE) 2018/1724
Articolo 36

Testo della Commissione	*Emendamento*
	l'articolo 36 è sostituito dal seguente:
	"1.Entro [36 mesi dopo l'entrata in vigore], e successivamente ogni tre anni, la Commissione riesamina l'applicazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione sul funzionamento dello sportello e sul funzionamento del mercato interno basata sulle statistiche e sui riscontri raccolti conformemente agli articoli 24, 25 e 26.
	2.In particolare in sede di riesame la Commissione:
	a) valuta l'ambito di applicazione dell'articolo 14, tenendo conto degli sviluppi tecnologici, giuridici e di mercato riguardanti lo scambio di prove tra le autorità competenti;
	b) valuta e quantifica il tempo e il denaro risparmiati dagli utenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), e i risparmi per ciascuno Stato membro;
	c) valuta l'ambito di applicazione dell'allegato II, quantifica il tempo e il denaro risparmiati dagli utenti per ciascuna procedura di cui all'allegato II per ciascuno Stato membro;
	d) quantifica l'impatto netto del presente regolamento sugli utenti, compresi il tempo e il denaro risparmiati;
	e) analizza le migliori pratiche degli Stati membri relative alle procedure interamente disponibili online, che consentirebbero il massimo risparmio di tempo e denaro per gli utenti, e valuta la

fattibilità di ampliare l'allegato II.";

Or. en

Motivazione

La relazione sull'attuazione dello sportello digitale unico indica altresì che si prevede che il principio "una tantum" abbia un impatto economico positivo sui bilanci degli Stati membri (permettendo di risparmiare fino a 100 milioni di EUR all'anno per ogni Stato membro). La Commissione dovrebbe quantificare i risparmi per ciascuno Stato membro. Si prevede inoltre che il principio "una tantum" consenta agli utenti di risparmiare tempo e denaro. La Commissione dovrebbe quantificare i risultati positivi per incentivare ulteriori passi a livello dell'UE e nazionale. Lo sportello digitale unico dovrebbe inoltre mirare a semplificare e accelerare le procedure relative alle situazioni di vita. Il riesame dovrebbe stimare il tempo risparmiato per ogni procedura.